

Appello 04-17

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello ritualmente proposto da Barca ITA 11996 WYDIA contro la decisione adottata dal Comitato per le proteste (C.p.P) officiata nella regata in epigrafe indicata, il giorno 29/06/2004, atto con il quale il detto C.p.P dichiarava inammissibile per decorrenza dei termini l'ultimo reclamo presentato da Barca Wydia tendente ad ottenere una riparazione al peggioramento della sua classifica conseguente ad errori dell'Autorità Organizzatrice ed a omissioni, protrate nel tempo, poste in essere dal Comitato di Regata (C.d.R).

I fatti di cui questa Giuria di Appello deve occuparsi attengono a persistenti inadempienze del Comitato Organizzatore (oggettivamente responsabile degli atti dei propri uffici) configurabili come errori nella "eleggibilità" dei concorrenti e nella formazione degli elenchi dei partecipandi e quindi dei partenti da consegnare al C.d.R per il riscontro dei partenti legittimati e ad una perdurante inerzia del suddetto C.d.R che, nonostante fosse stato destinatario (nella persona del suo Presidente) in data 05/06/2004, di una formale denuncia di errori di classificazione dovuti all'inserzione di barche non iscritte regolarmente, denuncia accompagnata da una sottomissione "ad andiendum", non vi provvede in alcun modo, sono i seguenti.

Va preliminarmente detto che l'evento denominato "26° Campionato Primaveraile Open" ammetteva partecipazioni anche a singole prove e che, in un contesto siffatto, il Comitato Organizzatore, sulla scorta delle classifiche di giornata redatte dal C.d.R. e dallo stesso accorpate, emetteva classifiche provvisorie. Ed è proprio alla consultazione della prima classifica provvisoria, emessa il giorno 05/06/2004, che l'odierno appellante constatava che, almeno per quel che interessava la propria Classe di appartenenza denominata "Libera", erano state introdotte negli ordini di arrivo, e pertanto classificate dopo le tre prime prove, Barche che non erano registrate nell'elenco degli iscritti. La illegittima presenza delle Barche di che trattasi aveva determinato un declassamento di ITA 11996 WYDIA dal 1° posto (fino alla 3a prova) al 3° posto.

Nel volger di mezz'ora dalla pubblicazione di quella classificazione, Barca ITA 11996 "WYDIA", per mano del suo rappresentante, presentava circostanziato reclamo indirizzato al Presidente del C.d.R. competente "in primis" per i necessari accertamenti e per le eventuali correzioni ed aggiustamenti e ripristini di merito.

Una tale denuncia formale veniva affidata alle mani di un nominato Signor Gian Carlo Meneghini, componente del Comitato Organizzatore del Campionato di cui si sta trattando, in quanto Consigliere preposto alle Attività Sportive del sodalizio d'Organizzatore, ed, alla fine, "the last but not the least", membro del Comitato di Regata.

A quella denuncia, come risulta dagli atti che si sono potuti raccogliere dopo quattro mesi di istruttoria, non fu dato seguito alcuno da parte di qualsiasi voglia Organo tenuto alla conduzione od amministrazione del Campionato. Se è vero che il C.d.R. deve ritenersi come il responsabile diretto del controllo e della amministrazione delle fasi operative delle regate è altrettanto vero che il Comitato Organizzatore è competente alla ricezione e regolarizzazione delle iscrizioni di chi, accettando il Bando, voglia competere nonché della organizzazione, appunto, generale. Sussiste, quindi, nella specie una ineludibile responsabilità solidale dei due Organi a fronte di errori che, alla stregua dei fatti quali si sono potuti accertare, si ridurrebbero, poi, ad essere meramente materiali e facilmente correggibili.

In ogni modo nonostante la sussistenza di una irregolarità che vien dispiegando un reclamo (claim), il C.d.R. rimane inattivo ed in ogni caso silente e così dicasi del Comitato Organizzatore, che deve darsi per informato del fatto per mezzo di un suo membro.

In tale condizione e nel persistere della lamentata erroneità della classificazione, l'odierno ricorrente, con nota datata il 17/06/2004, presenta, non avendo più altra strada percorribile, un circostanziato e puntuale reclamo (la natura dell'atto con cui si introduce la richiesta di una "riparazione") al Presidente del C.p.P, atto dal quale si può evincere, ora come lo si poteva allora, che la materia della doglianza si riduceva, tenuto conto della particolare modalità di effettuazione di quell'evento velico, o ad un difetto di informazione tra Comitato Organizzatore e C.d.R. oppure ad un "misunderstanding" evidenziatosi in un banale errore materiale da risolversi "brevi manu" con "motu proprio" dal C.d.R., tenuto alla registrazione dei partenti, degli arrivati di ogni prova ed alla redazione delle classifiche rese necessarie dalle modalità previste dalle norme e regolamenti dell'evento in atto.

Tutto ciò, certamente, senza bisogno di un ricorso alla giurisdizione di 1° grado.

Il reclamo, richiesta di riparazione, di ITA 11996 "WYDIA" si chiudeva, una volta raccolti gli elementi di fatto con la sommessima domanda di eliminazione di un errore materiale tuttavia dannoso agli effetti della classificazione generale.

A fronte dei semplici rilievi presentati dall'odierno ricorrente (peraltro di incontrovertibile nozione e del C.O. e del C.d.R.) ed a fronte della riscontrata permanente inattività dei suddetti Organi, tenuti, invece, anche ad esprimersi in materia, solidalmente, inerzia certamente configurabile (in difetto di una qualche attendibile motivazione) come rifiuto di provvedere (una sia pur semplice risposta, semmai, di chiarimento o, al minimo, per ricevuta, avrebbe suonato come "evasione" del reclamo), dunque in presenza di un tale stato delle cose, il Presidente del Comitato per le Proteste denega, a sua volta, udienza dichiarando con una ordinanza la richiesta di Barca "WYDIA" inammissibile, ordinanza redatta a margine di un foglio di carta da brogliaccio e non datata e recante "segnature" illeggibili, ordinanza che recita testualmente: "Pervenuto al C.p.P il 21/06/2004 fuori dei termini. Pertanto non viene ammessa". Sic!.

A seguito di un sollecito della Segreteria di questa G.d.A., il Presidente di quel C.p.P, rispondendo in data 18/09/2004, si ferma esclusivamente, ed ancora, sulla eccezione del termine "ad quem" (tra l'altro citando date degli atti di "WYDIA" difformi da quella segnata sul provvedimento di inammissibilità, ma ciò allo stato della questione poco conta); nessuna riflessione, dunque, nessuna traccia di una indagine sulla cronologia dello svolgersi dei fatti: come dire sul possibile determinarsi, nella situazione prodotta dalla inattività, dal silenzio del C.d.R. e/o del C.O., di concreti e fondativi elementi da stabilire un termine "a quo" col quale, realisticamente, fissare quel termine, appunto, che, in ogni caso, non potesse sbarrare il passo al corso di quella giustizia sportiva, che, comunque, è sempre, saggiamente, da amministrare secondo lo spirito (la ratio legis) dispiegato in quel sistema normativo costituito dal combinato disposto delle Regg [62.1](#); [62.2](#) e [63.1](#) e finanche in quel "Principio Basilare" che enuncia l'etica che regge, ancora, il mondo della Vela agonistica.

Di fronte ad un tanto ITA 11996 "WYDIA" ha appellato, ritualmente, contro la interpretazione data alle "Regole" e contro le procedure non seguite o erroneamente poste in essere e detta doglianza si conclude, in buona sostanza, con la richiesta di rinvio del caso in esame al Giudice di Primo Grado, e perché, in osservanza delle Regole di cui al titolo "Riparazione" sub n.ri [62.1](#), [62.2](#) e [63.5](#),

nonché per il dettato contenuto nei “Principio Basilare”, per quanto attiene alla condotta censurabile degli Organi disciplinati dalla Reg. [85](#) del vigente Regolamento ISAF, sia convocata e celebrata una udienza in punto alla richiesta di riparazione a suo tempo depositata.

L'appello di cui si tratta è meritevole di accoglimento e, pertanto, a sensi e per gli effetti delle Regg. [70.1](#) e [71.2](#) del Regolamento ISAF vigente,

la GIURIA D'APPELLO

1. dichiara nullo l'atto assunto dal Comitato per le Proteste nel contesto del 26° Campionato Primavera della L.N.I - Sezione di Napoli, con il quale dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione introdotta dalla barca ITA 11996 “WYDIA” a seguito di errori posti in essere a suo danno nella compilazione di ordini di arrivo di singole prove e nella redazione delle classifiche;
2. dichiara, a sensi e per gli effetti del combinato disposto delle vigenti Regg. [62.1](#); [62.2](#); [63.1](#), il reclamo presentato da “WYDIA” da valere come richiesta di riparazione e nel caso di specie ammissibile;
3. dispone che il C.p.R. officiato nel Campionato in epigrafe richiamato, raccolti gli atti tutti prodotti in sede di iscrizione dei competitori e di formazione degli elenchi degli ammessi dal Comitato Organizzatore e quelli redatti dal Comitato di Regata relativi a partenze, arrivi, classifiche, e parziali e raggruppate, convochi, istruisca e concluda un provvedimento avente per oggetto la richiesta di riparazione di Barca ITA 11996 “WYDIA”;
4. dispone che nel caso di decisione positiva sulla richiesta di “WYDIA”, lo stesso Comitato per le Proteste riposizioni nelle singole prove la prefata Barca secondo suo diritto e, del pari, che ricostituisca la classifica della classe denominata “Libera” nella quale la detta BARCA fu compresa e trasmetta gli atti così costituiti al Comitato Organizzatore per ogni eventuale atto di competenza che sia consecutivo al provvedimento adottato.

Così deciso in Genova il 2 ottobre 2004.

Relatore estensore

Gianfranco Lodoli

Il Presidente

Francesco N. Tubarchi